copia informatica per consultazione 05/07/2022 14:23:09 05/07/2022	2022 230907
COMUNE DI FIRENZE	
Città Metropolitana di Firenze	
DIREZIONE SERVIZI TECNICI	<u> </u>
CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO	
Servizi di architettura e ingegneria - Accordo Quadro CIG: 89	96175675
Con la presente scrittura privata non autenticata, da valersi ad ogn	i effetto di legge,
redatta mediante strumenti informatici e sottoscritta con firme digital	i, in conformità a
quanto previsto dal D.Lgs. n. 82/2005, come previsto dall'art. 32 com	nma 14 del D.lgs.
18 aprile 2016 n. 50,	
TRA	
- l'Arch. Giorgio Caselli, nato	per la carica in
Firenze, via Giotto n. 4, non in proprio ma in rappresentanza d	el "COMUNE DI
FIRENZE", codice fiscale 01307110484 (di seguito indicato come "il	Comune"), nella
sua qualità di Dirigente del Servizio Belle Arti e Fabbrica di F	Palazzo Vecchio,
autorizzato al presente atto ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/	2000, nonché ai
sensi dell'art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze e dell'art. 25	del Regolamento
generale per l'attività contrattuale dello stesso Comune, che n	el prosieguo del
presente contratto sarà indicato anche come "Committente", "	Committenza" o
"Stazione Appaltante"	
E	
- l'Arch. Enzo Fontana, nato	C.F.
il quale interviene non in proprio ma in	qualità di legale
rappresentante dell'operatore economico FABBRICANOVE STUD	IO ASSOCIATO,
con sede in Firenze, via del Campofiore n. 22, Codice Fisca	le e Partita IVA
05630580487, pec: fabbricanove@pec.it, che a sua volta interviene	e al presente atto

copia ir	formatica per consultazione 05/07/2022 14:23:09 05/07/2022 2022 230907
	in qualità di Capogruppo e mandataria del Raggruppamento Temporaneo con:
	- Ing. MICHELE FAGNANI, nato a residente a
	codice fiscale iscritto all'Ordine
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	degli Ingegneri della Provincia di Firenze al n. 7099, titolare di Partita IVA n.
	06717220484;
	- CMA SRL UNIPERSONALE, con sede in Bagno A Ripoli (FI), via Meucci n. 17, C.F.
	e P.I. 04798620482, iscritto al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di
	Firenze, al numero REA FI-488610, capitale sociale Euro 10.400,00 i.v.;
	- GEURO GEOAMBIENTE - Dott. Geol. Federico Del Gaia, con sede legale in
	Sansepolcro (AR), via XX Settembre n. 16, C.F. e P.I. 02294590548;
	- Arch. MARCO CORRIDORI, nato C.F.
	on studio in Firenze, via San Felice n. 13, iscritto all'Ordine
	degli Architetti della Provincia di Grosseto al n. 603, titolare di Partita IVA n.
	01625580533;
	qualificati Mandanti, in forza di mandato collettivo speciale con rappresentanza
	gratuito e irrevocabile conferito con atto ai rogiti del Dott. Giovanna Basile, Notaio in
	Firenze, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, in
	data 17.06.2022, Repertorio n. 29.225-29.232 raccolta n. 15.982, registrato in
	Firenze, al numero 27242 Serie 1T, in data 27.06.2022;
	che elegge domicilio presso il mandatario FABBRICANOVE STUDIO ASSOCIATO,
	pec: fabbricanove@pec.it, e che nel prosieguo del presente atto sarà indicato anche
	come "Raggruppamento", "Affidatario" o "Appaltatore";
	PREMESSO CHE
	- con Determinazione Dirigenziale della Direzione Servizi Tecnici n. DD/2022/03749,
	è stato approvato lo schema del presente Accordo Quadro, ed è stata disposta la

copia inforn	natica per consultazione 05/07/2022 14:23:09 05/07/2022 2022 230907
	determinazione a contrarre con ricorso all'affidamento diretto per l'affidamento dei
	servizi di architettura e ingegneria, come di seguito descritti, ai sensi dell'art. 1,
	comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 come convertito dalla L. 120/2020;
	- con la stessa determinazione dirigenziale, l'Accordo Quadro in questione è stato
	affidato al Raggruppamento Temporaneo tra FABBRICANOVE STUDIO ASSOCIATO
	- Ing. MICHELE FAGNANI - CMA SRL UNIPERSONALE - GEURO GEOAMBIENTE
	- Arch. MARCO CORRIDORI, sulla base di una offerta di ribasso del 41,00003%
	sull'importo determinato per l'affidamento;
	- sono state effettuate con esito positivo le verifiche sul possesso, in capo
	all'aggiudicatario, dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n.
	50/2016 e dei requisiti speciali richiesti;
	TUTTO CIÒ PREMESSO
	il Comune, da un lato, e l'Affidatario, dall'altro, convengono e stipulano quanto
	segue:
	ART. 1 - OGGETTO E CONDIZIONI DELL'ACCORDO QUADRO
	Il Comune di Firenze, in esecuzione degli atti citati in premessa, conclude con il
	Raggruppamento tra FABBRICANOVE STUDIO ASSOCIATO - Ing. MICHELE
	FAGNANI - CMA SRL UNIPERSONALE - GEURO GEOAMBIENTE - Arch. MARCO
	CORRIDORI, che accetta e si obbliga, l'Accordo Quadro con un solo operatore
	economico di cui all'art. 54 co. 3 D.Lgs. 50/16, avente ad oggetto servizi di
	architettura e ingegneria consistenti in progettazione definitiva ed esecutiva,
	direzione lavori, direzione operativa impianti, coordinamento sicurezza in
	esecuzione, relazione geologica, progettazione antincendio, alle condizioni tutte di
	cui al presente contratto, all'offerta che l'affidataria ha presentato sulla Piattaforma
	del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (procedura n.

copia int	formatica per consultazione 05/07/2022 14:23:09 05/07/2022 2022 230907	
······································	022320/2021) ed ivi conservata, alla lettera ivi pubblicata con i suoi allegati, di cui in	
	specie la "Tabella calcolo compenso", e alla normativa applicabile in materia,	
	secondo le regole tecniche, principi e regole deontologiche del settore, nonché alle	
	condizioni dei singoli contratti attuativi che verranno stipulati in esecuzione del	
	presente Accordo Quadro durante la sua vigenza.	
	Il Raggruppamento, nei nomi, accetta l'esecuzione dei servizi oggetto del presente	
	Accordo Quadro, che si obbliga ad osservare e fare osservare scrupolosamente.	
	L'Appaltatore si impegna ad eseguire il servizio in conformità a quanto previsto da	
	tutta la normativa applicabile in materia, secondo le regole tecniche, principi e regole	
	deontologiche del settore.	_
	L'appaltatore dovrà seguire le direttive che gli verranno impartite dal RUP,	
	impegnandosi a confrontare tempestivamente con lo stesso le attività.	
	Con il presente Accordo Quadro, l'affidatario si obbliga a dare esecuzione a quanto	
	richiestogli con singoli contratti applicativi emessi nel periodo di vigenza del presente	
	Accordo Quadro, i quali stabiliranno specificatamente i servizi da effettuare, i luoghi	
	interessati, gli importi, la durata delle prestazioni richieste e gli altri elementi utili per	
	l'esecuzione dei servizi.	
	L'affidamento dei singoli contratti applicativi avverrà direttamente, in quanto il	
	presente Accordo Quadro è concluso con un unico operatore economico, ex art. 54,	
	co. 3, del D.Lgs. n. 50/2016.	
	Le singole prestazioni, che saranno di volta in volta individuate dall'Amministrazione,	
	saranno disciplinate con specifici contratti applicativi in forma di moduli d'ordine, il cui	_
	importo sarà determinato in funzione delle prestazioni effettivamente richieste. Con	
	ciascun modulo d'ordine verranno disposte le prescrizioni tecniche dell'Intervento.	
	l contratti applicativi avranno la forma del modulo d'ordine, sottoscritto dal Dirigente	

a in	formatica per consultazione 05/07/2022 14:23:09 05/07/2022 2022 230907
	del Servizio competente e si intenderanno accettati all'atto del loro ricevimento da
	parte dell'Appaltatore.
	Il ricevimento del modulo d'ordine ha valenza di verbale di consegna dei servizi
	richiesti, la cui conclusione si intende verificata dalla stazione Appaltate con
	l'accettazione e la successiva liquidazione della fattura il cui importo sarà
	preventivamente concordato con il RUP, sulla base delle effettive prestazioni svolte.
	La stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per il
	Comune di Firenze nei confronti dell'affidataria, in quanto ha il solo scopo di stabilire,
	ex ante, le clausole relative ai contenuti obbligazionari dei successivi atti di
	affidamento nel periodo di validità del presente Accordo Quadro, come indicato nel
	successivo art. 3.
	L'inadempienza dell'Impresa appaltatrice, a seguito del ricevimento a mezzo dei
	singoli moduli d'ordine, nonché alla presa in consegna dei servizi relativi ai singoli
	moduli d'ordine emessi in dipendenza del presente Accordo, darà facoltà alla
	Stazione Appaltante di risolvere il presente Accordo, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., e
	di incamerare la cauzione, salvo il risarcimento del maggior danno.
	Art. 2 - IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO
	L'importo complessivo dei servizi affidabili ai sensi del presente accordo quadro nel
	periodo di validità dello stesso ammonta ad Euro 73.416,48 oltre contributo
	previdenziale e IVA, per un totale di 93.150,83.
	Detto importo si intende riferito a tutte le prestazioni professionali necessarie per
	l'esecuzione dei servizi richiesti ed è da intendersi fisso e invariabile. Il pagamento
	delle prestazioni rese dall'Appaltatore sarà effettuato separatamente per ciascun
	modulo d'ordine (contratto attuativo). Il ribasso offerto pari al 41,00003% viene
	applicato nell'ambito dei singoli contratti attuativi.

copia inforn	natica per consultazione 05/07/2022 14:23:09 05/07/2022 2022 230907	
S. Alexandra Mariana de Caractería de Caractería de Caractería de Caractería de Caractería de Caractería de Ca	Il Comune di Firenze non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento	
**************************************	dell'importo stimato, che resta pertanto meramente presuntivo.	
	I tempi e le modalità di pagamento per ciascun intervento, relativamente alle singole	
4	prestazioni richieste, sono le seguenti:	
	all'approvazione del progetto definitivo da parte dell'Amministrazione;	
	all'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'Amministrazione;	
	la direzione lavori e la direzione operativa seguiranno lo stato avanzamento	
	dei lavori;	
	il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione seguirà lo stato	
	avanzamento dei lavori.	
	Non è redatto il documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) e i costi	
	delle misure di eliminazione o riduzione di tali rischi sono quindi pari a zero, in	
	quanto ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. trattasi di	
	contratto di prestazione di servizi di natura prevalentemente intellettuale e non sono	
	comunque presenti rischi da interferenze con le attività lavorative della Stazione	
	Appaltante.	
	ART. 3 - DURATA ACCORDO QUADRO	
	L'accordo quadro ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi naturali e consecutivi,	
	decorrenti dal momento della sottoscrizione del presente contratto, salvo che	
	l'importo contrattuale venga raggiunto in termine minore.	
	Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l'esecuzione o il	
	completamento di servizi richiesti con moduli d'ordine emessi dalla Stazione	
	Appaltante, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dai moduli d'ordine per	
	l'ultimazione dei servizi nel rispetto, in ogni caso, del limite massimo previsto dall'art.	
	54 co. 1 D.Lgs. 50/2016.	

copia inforn	natica per consultazione 05/07/2022 14:23:09 05/07/2022 2022 230907	
	Non potranno essere emessi moduli d'ordine dopo la scadenza del termine di validità	
	contrattuale del presente Accordo Quadro come sopraindicato.	- I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
	Le prestazioni professionali, relativamente a ciascun intervento, definite nei singoli	
	contratti attuativi, dovranno essere eseguite nei seguenti termini massimi:	
	- progetto definitivo: entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla	
	richiesta del RUP successiva alla firma del contratto attuativo;	
	- progetto esecutivo cantierabile: entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi	
	decorrenti dalla richiesta del RUP successiva all'approvazione del progetto definitivo.	
	Detta tempistica è suscettibile di variazioni relativamente a determinate necessità nei	
	successivi contratti attuativi.	
	ART. 4 - PENALI	
	Le penali dovute dall'appaltatore sono fissate per ogni giorno di ritardo	
	nell'adempimento degli obblighi contrattuali nella misura dell'uno per mille	
	dell'ammontare netto contrattuale del singolo contratto attuativo, salvo sospensioni	
	autorizzate dal RUP. L'ammontare complessivo delle penali non può comunque	
	essere superiore al 10% dell'ammontare dell'importo del contratto di accordo quadro.	
	Se tale limite viene superato e risulta infruttuosamente scaduto il termine previsto	
	dall'art. 108, comma 4, D.lgs. n. 50/2016, il responsabile del procedimento promuove	
	l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave ritardo, che viene	
	disposta dalla stazione appaltante con le modalità previste dallo stesso art.108,	
	comma 4, D.Lgs. n. 50/2016.	
	ART. 5 - ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO	
	Tutti gli elaborati e documenti, comprensivi degli elaborati grafici e descrittivi, relativi	
	allo svolgimento del servizio affidato devono essere sottoscritti con firma digitale dal	
	professionista/i.	

copia informatica per consultazione 05/07/2022 14:23:09 05/07/2022 2022 230907	
L'Appaltatore è tenuto all'osservanza rigorosa degli adempimenti previsti dal D.Lgs.	
81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di	
quanto previsto dal Capo III della L.R. n. 38/2007 e dal relativo regolamento di	
attuazione, approvato con DPGR n. 45/R del 07/08/2008.	
ART. 6 - ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE	
La Stazione Appaltante sì impegna a trasmettere all'Affidatario, all'inizio dell'incarico,	
tutto quanto in suo possesso relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico.	
ART. 7 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE	
Gli elaborati, i documenti, gli atti, comunque formati e su qualunque supporto,	
prodotti dall'Affidatario nell'ambito dell'Incarico restano nella proprietà materiale e	
legale del Comune di Firenze.	
ART. 8 – RAPPORTI	
Resta inteso che: a) l'attività dell'Appaltatore relativa al presente contratto non	
comporta alcun vincolo di subordinazione gerarchica e/o disciplinare con l'Ente	
appaltante; b) l'attività dell'Appaltatore e relativa al presente contratto non determina	
alcun inserimento nella struttura organizzativa dell'Ente appaltante, per cui l'attività'	
risulta espletata con ampi margini di discrezionalità ed autonomia, senza alcun	
obbligo di osservanza di un orario predeterminato; c) il Comune di Firenze rimane	
estraneo ai rapporti che l'Appaltatore abbia o possa stabilire con i propri	
collaboratori; d) Il Comune di Firenze non sarà responsabile per ogni eventuale	
danno che, a qualunque titolo, possa derivare a terzi nel corso dello svolgimento	
dell'attività concernente il presente contratto.	
ART. 9 - ASSENZA INCOMPATIBILITÀ	
L'Appaltatore dichiara che non sussistono in atto, né saranno instaurati durante	
l'esecuzione del contratto, rapporti professionali con terzi comunque contro	

interessati del Comune nella specifica materia oggetto del servizio e con riferimento	
alla tipologia di appartenenza di questo.	
Art. 10 - GARANZIE	
A garanzia degli impegni assunti con il presente atto e i relativi contratti applicativi	
l'affidatario ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, garanzia definitiva	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
dell'importo di € 45.518,26, a mezzo di polizza fidejussoria n⊿	
rilasciata in data 22.06.2022, da MELLYETIA COMPACILIA GUIZZERA	
D'ASSICURAZIONI S.A. Tale garanzia verrà svincolata ai sensi della normativa	
vigente.	
Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'affidatario, il Comune avrà diritto	
di avvalersi di propria autorità della suddetta cauzione.	
L'affidatario dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà	
prefissato, qualora il Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto,	
avvalersi in tutto o in parte di essa.	
Si dà atto, inoltre, che i membri del Raggruppamento affidatario hanno trasmesso in	
copia le seguenti Polizze Assicurative per responsabilità civile verso terzi:	
- per FABBRICANOVE, polizza n	
INSUBATIOE COMPANY S.A. con massimale per sinistro pari ad Euro	
3.000.000,00;	
- per MICHELE FAGNANI, polizza n. rilasciata da la	
MUTHAL MISTRANCE STROPES E, con massimale per sinistro pari ad Euro	
1.500.000,00;	
- per CMA SRL UNIPERSONALE, polizza n	
CALLOLGAL ASSIGNATION SPA con massimale per sinistro pari ad Euro	
2.000.000,00;	

copia informatica per consultazione 05/07/2022 14:23:09 05/07/2022 202:	2 230907
- per STUDIO GEOAMBIENTALE GEURO DI DEL GAIA FEDERICO.	polizza n.
6951, rilasciata da SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, con	massimale
per sinistro pari ad Euro 750.000,00;	
- per MARCO CORRIDORI, polizza n.	
con massimale per sinistro pari	ad Euro
1.000.000,00;	
depositate in copia in atti, con obbligo di mantenerle efficaci fino alla	a data del
certificato di collaudo delle opere oggetto dei contratti attuativi.	
ART. 11 - SUBAPPALTO	
Il subappalto non è ammesso, salvo per quanto consentito ai sensi	dell'art. 31
comma 8 D. Lgs. 50/2016. Resta, comunque, ferma la responsabilità es	clusiva del
progettista.	
ART. 12 - TRACCIABILITÀ E MODALITÀ DI RISCOSSIONE DEI CORRIS	SPETTIVI
DELL'ACCORDO QUADRO	
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3	della L. n.
136 del 13/08/2010, l'affidatario si obbliga ad ottemperare a quanto pre	evisto dalla
legge per ciascun contratto applicativo del presente accordo quadro. Il C	Codice CIG
principale riferito all'Intervento è: 8996175675, e per ogni singolo contratt	o attuativo
sarà richiesto un CIG derivato.	
In particolare, i componenti del Raggruppamento hanno provveduto a con	nunicare al
Comune di Firenze gli estremi dei conti correnti dedicati alla presente	commessa
pubblica, nonché ad individuare le persone delegate a operare su di	essi, con
dichiarazione acquisita al prot. n. 226891 del 01.07.2022. Lo stesso obl	oligo viene
assunto in relazione agli eventuali sub-contratti relativi ai servizi di cui tra	ıttasi; in tal
senso l'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla	a stazione

opia in	formatica per consultazione 05/07/2022 14:23:09 05/07/2022 2022 230907
	appaltante ed alla Prefettura/Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze
	dell'inadempimento della propria controparte (eventuale subcontraente) degli
	obblighi della tracciabilità finanziaria. Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del
	D.M. 145/2000 e dell'art. 3 della L. n. 136/2010, i pagamenti verranno effettuati
	mediante bonifico bancario sui conti correnti dedicati identificati dal Codice IBAN
	sopra riportato.
	Nel caso in cui l'affidatario effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni
	senza avvalersi dei conti correnti dedicati, il presente contratto si risolverà di diritto,
	ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.
	L'Appaltatore dovrà emettere le fatture in formato elettronico secondo le disposizioni
	legislative vigenti, indicando il relativo Codice Ufficio IPA 8Q2DO4.
	ART. 13 - OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIA NEI CONFRONTI DEI PROPRI
	LAVORATORI DIPENDENTI
	L'affidatario è obbligato ad osservare integralmente nei confronti dei propri lavoratori
	dipendenti il trattamento economico e normativo stabilito nei contratti collettivi
	nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i lavori
	costituenti oggetto del presente contratto. L'impresa dovrà altresì osservare tutte le
	norme e le prescrizioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti sull'assunzione,
	tutela, protezione, contribuzione, assicurazione, infortuni ed assistenza dei lavoratori.
	ART. 14 - OBBLIGHI CODICE COMPORTAMENTO
	Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013
	"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
	dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 2 del Codice
	di comportamento del Comune di Firenze, l'Appaltatore e, per suo tramite, i suoi
-	dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del

copia informatica	per consultazione 05/07/2022 14:23:09 05/07/2022 2022 230907	
contrat	to, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per	
quanto	compatibili, codici che si richiamano integralmente al presente contratto e che	
sono re	eperibili dal sito internet del Comune, nella sezione: "Home > Amministrazione	
traspar	ente > Disposizioni generali > Atti generali > Codice disciplinare e codice di	
condott	ta > Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (approvato con Dpr	
62/201	3) e Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze".	
L'Appal	ltatore si impegna ad adeguare la propria condotta alle disposizioni del Codice	
di Com	portamento dei dipendenti del Comune di Firenze e a non assumere iniziative	
in conti	rasto con il medesimo, consapevole che la violazione delle suddette norme	
costitui	sce inadempimento contrattuale e come tale valutabile dal Dirigente ai fini	
della ris	soluzione del contratto, in base alla gravità della violazione.	
	ART. 15 - NORME DI RIFERIMENTO	
Oltre a	quanto specificamente stabilito, si fa espresso riferimento al D.Lgs. n. 50 del	
18 April	le 2016, alle linee guida emanate dall'A.N.A.C. in attuazione delle disposizioni	
di cui a	l citato decreto, al Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 ss.mm.ii. (di	
seguito	anche "Regolamento"), per le parti ancora in vigore, ed a tutte le leggi statali	
e regio	onali, relativi regolamenti, dalle istruzioni vigenti, inerenti e conseguenti	
l'oggette	o del presente appalto, che l'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di	
conosce	ere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.	
Si fa, a	Itresì, rinvio al Regolamento per l'attività contrattuale del Comune di Firenze	
e, in ge	nerale, alle vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici.	
	ART. 16 - RISERVATEZZA	
L'Affida	tario dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero	
impiega	are in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto dell'Incarico,	
qualsias	si informazione relativa al progetto che non fosse resa nota direttamente o	

copia inforn	natica per consultazione 05/07/2022 14:23:09 05/07/2022 2022 230907	
	indirettamente dalla Stazione Appaltante o che derivasse dall'esecuzione delle opere	
	progettate.	
	Le Parti dichiarano di aver preso visione dell'informativa relativa alla raccolta dei dati	
	personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 recante "Codice in materia di protezione dei dati	J.,
	personali" e del Regolamento UE 2016/679 - GDPR - "Regolamento generale sulla	
arrahat manadah dari da	protezione dei dati", pubblicati all'indirizzo del Comune di Firenze nella pagina Home	
	al link "privacy" (https://www.comune.fi.it/pagina/privacy) e autorizzano, con	
A	l'apposizione della firma in calce al presente contratto, il Comune di Firenze, in	
	qualità di titolare del trattamento dei dati personali, all'utilizzo dei dati personali.	
	L'Appaltatore dichiara di essere consapevole, ai sensi e per gli effetti del combinato	
MANAGE AND ADDRESS OF THE PARTY	disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati e del D.lgs. 30 giugno	
	2003 n. 196, che: - il Comune di Firenze è titolare del trattamento e il responsabile	
	del trattamento è il Direttore della Direzione Servizi Tecnici; - che i dati personali	
	sono raccolti e trattati dagli incaricati del trattamento, appositamente individuati dal	
	Responsabile del trattamento ai fini del presente procedimento amministrativo; - che	
	i dati saranno raccolti con una banca dati anche informatizzata; - che la	
	comunicazione o diffusione dei suddetti dati ad altri Enti pubblici o soggetti privati	
	sarà effettuata esclusivamente nei casi e per le informazioni previste dalla normativa	
	vigente; - che all'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 15 del GDPR e che	
	tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di Firenze.	
	L'appaltatore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e	
	riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che,	
	opportunamente istruiti, saranno autorizzati al trattamento dei dati personali.	
	ART. 17 - ELEZIONE DOMICILIO	
	L'appaltatore nell'accettare il servizio come sopra descritto elegge il proprio domicilio,	And the second s

copia inforn	natica per consultazione 05/07/2022 14:23:09 05/07/2022 2022 230907	
	per la durata del presente appalto, presso la sede del Comune appaltante. Le Parti	
	concordano che le comunicazioni nei confronti dell'appaltatore avverranno in via	
	ordinaria all'indirizzo da esso indicato in sede di procedura S.T.A.R.T. (sede legale e	
	relativo indirizzo PEC). Eventuali modifiche dell'indirizzo di posta elettronica	
	certificata o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione,	
	dovranno essere tempestivamente segnalate all'indirizzo pec:	
	direzione.servizitecnici@pec.comune.fi.it, diversamente l'Amministrazione declina	
	ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.	
	ART. 18 - CONTROVERSIE	
	È esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie è competente il	
	giudice del Foro di Firenze.	
	ART. 19 - SPESE DEL CONTRATTO	
	Le spese, imposte e tasse di ogni natura discendenti dal presente contratto sono a	
	carico dell'Appaltatore che se le assume. L'imposta di bollo è assolta con il deposito	
	di 7 (sette) contrassegni telematici di Euro 16,00, che riportano i seguenti numeri	
- I	identificativi: 01201982610325-358-383-336-372-369-347 del 01.07.2022, e con la	
	successiva apposizione degli stessi su copia del presente contratto, conservato agli	
į.	atti dell'Ufficio. Il presente contratto, avendo ad oggetto prestazioni soggette ad IVA,	
<u> </u>	sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 del DPR n. 131/1986 e	
[art. 1 lettera b della Tariffa Parte II allegata al medesimo decreto.	- All And Annual An
***************************************	Il presente contratto è redatto mediante strumenti informatici, come previsto all'art.	
	32, comma 14, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, su 15 (quindici) pagine a video, viene	
ļ	dalle Parti contraenti approvato e sottoscritto con modalità elettronica consistente	
r	nell'apposizione di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del Codice	
	dell'Amministrazione Digitale (CAD), D.Lgs. n. 82/2005, previo accertamento della	

copia informatica per consultazione 05/	07/2022 14:23:09 05/07/2022 2022 230907	
validità del certificato di firma util	izzato dalle parti e conformità al disposto dell'art. 1,	
comma 1, lettera f) del suddetto	Codice, e si perfeziona al momento della ricezione	
tramite PEC da parte del Cor	mune committente, primo firmatario del presente	
contratto, della sottoscrizione	del medesimo da parte del rappresentante	
dell'Appaltatore.		~}
Ai sensi e per gli effetti dell'ar	t. 1341 del codice civile si rilegge e si approva	
espressamente gli artt. 3; 4; 12; 1	9 del presente contratto.	
Per il Comune di Firenze - l'Arch.	Giorgio Caselli - (f.to digitalmente)	
Per l'Appaltatore - l'Arch. Enzo Fo	ontana - (f.to digitalmente)	
*		
v 200 1945 19		
	9	
	•	
\$	ÿ	
	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	

N 29.225-29.232 di repertorio N. 15.982 di raccolta ATTO COSTITUTIVO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PRESTATORI DI SERVIZI PER MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA Firenze, data dell'autentica notarile

Con il presente atto da rimanere depositato fra gli originali del notaio che ne autenticherà le firme, le parti qui sotto- Registrato a Firenze scritte:

il 27/06/2022

FONTANA Enzo, nato n. 27242 Serie 1T domiciliato a Firenze via San Donato n.25, architetto;

domiciliato a proposition de la company de l

i quali dichiarano di intervenire al presente atto non in proprio ma in rappresentanza dell'associazione professionale: Fabbricanove dell'arch. Enzo Fontana e dell'arch. Giovanni Bartolozzi, con sede in Firenze, via del Campofiore n.22, codice fiscale e partita Iva 05630580487; quali unici associati della stessa; con ruolo (all'interno del raggruppamento) di "Mandataria";

CORRIDORI Marco, nato a domiciliato architetto, codice fiscale partita iva numero 01625580533; con ruolo (all'interno del raggruppamento) di "Mandante"; DIEGOLI Alessio, nato a domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in rappresentanza della società

CMA S.R.L., con unico socio, con sede in Bagno a Ripoli, via Meucci n.17, codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Firenze numero 04798620482, capitale sociale euro 10.400 (diecimilaquattrocento) interamente versato, nella sua qualità di amministratore unico della stessa, a questo atto autorizzato giusta il vigente statuto sociale; con ruolo (all'interno del raggruppamento) di "Mandante";

Ing. FAGNANI Michele, nato a domiciliato a Pineau de la Company Alectico de la ingegnere, codice fiscale e partita iva numero 06717220484; con ruolo (all'interno del raggruppamento) di "Mandante";

DEL GAIA Federico, nato a company il giorno domiciliato a de la companya de la c geologo, codice fiscale titolare dello studio professionale GEURO GEOAMBIENTE - Dott. Geol. Federico Del Gaia, con sede legale in Sansepolcro, via XX Settembre n. 16, partita iva numero 02294590548, con ruolo (all'interno del raggruppamento) di "Mandante";

imprese e professionisti tutti di diritto italiano e con sede in Italia;

> CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: premesso

- che il Comune di Firenze ha indetto una procedura aperta, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 50/2016, per la Progettazione definitiva ed esecutiva di opere mediante Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. 50/2016. Servizio Belle Arti; CIG 8996175675;
- che detta procedura è stata aggiudicata definitivamente, con determinazione del responsabile del servizio n. 2022/03710-03749 per l'importo di euro 43.315,70 (quarantatremilatrecentoquindici virgola settanta) oltre IVA al netto del ribasso del 41,00003%, sull'importo a base asta; al costituendo RTP con mandataria FABBRICANOVE STUDIO ASSOCIATO e con mandanti l'arch. Marco Corridori, l'ing. Michele Fagnani, CMA SRL Unipersonale e GEURO GEOAMBIENTE;
- che si rende pertanto necessario addivenire alla costituzione di detto raggruppamento temporaneo tra prestatori di servizi.

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

ARTICOLO 1

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2

Le parti convengono di costituirsi in Raggruppamento Temporaneo di prestatori di servizi al fine di espletare l'incarico
avente ad oggetto le prestazioni di cui in premessa, indicando quale Capogruppo e Mandataria del Raggruppamento temporaneo FABBRICANOVE STUDIO ASSOCIATO dell'arch. Enzo Fontana e
dell'arch. Giovanni Bartolozzi, e per essa il solo Enzo Fontana, al quale viene pertanto conferito mandato speciale, con
rappresentanza irrevocabile, regolamentata dalle parti affinché, in nome e per conto dei soggetti riuniti, compia tutti gli atti necessari per l'esecuzione del mandato, il tutto
con promessa sin d'ora di rato e valido.

L'associazione professionale Fabbricanove dell'arch. Enzo Fontana e dell'arch. Giovanni Bartolozzi è autorizzata a stipulare, in nome e per conto dei soggetti riuniti, tutti gli atti contrattuali necessari all'esecuzione delle prestazioni di cui in premessa.

Inoltre, le transazioni finanziarie relativa all'affidamento oggetto del presente atto, saranno effettuate utilizzando il conto corrente dedicato aperto presso l'Istituto Bancario UNICREDIT con sede in FIRENZE viale Francesco Redi 39/d - 50144 - FIRENZE - codice IBAN IT79N0200802829000101408117 intestato alla mandataria.

ARTICOLO 3

In ordine alla ripartizione delle prestazioni da eseguirsi in forza di detto affidamento, le parti convengono che, fermi restando tutti gli obblighi di cui al presente atto, giusta gli articoli che precedono, ciascuno risulterà esecutore del-

la parte specialistica di sua spettanza che sarà di volta in volta individuata per ciascun incarico attivato dal Comune nell'ambito del presente accordo quadro. Per ogni incarico attivato la mandataria manterrà sempre il ruolo di coordinamento generale e integrazione tra le prestazioni specialistiche, oltre che da referente per la Stazione Appaltante. Le competenze per ogni ruolo e attività saranno concordate di volta in volta tra i componenti della RTP a seconda delle prestazioni specialistiche richieste e dei soggetti chiamati a svolgere la prestazione.

ARTICOLO 4

- Il presente Raggruppamento Temporaneo di prestatori di servizi si scioglierà automaticamente ed il mandato conferito si intenderà revocato ad ogni effetto, senza bisogno di formalità o di adempimenti, in uno qualunque dei seguenti casi:
- a) con l'accettazione definitiva delle prestazioni eseguite e con la risoluzione di tutte le pendenze ed obblighi assunti verso il "Comune di Firenze";
- b) per il verificarsi di una delle cause di estinzione previste dal vigente Ordinamento Giuridico e/o dal Contratto che sarà stipulato con il "Comune di Firenze".

ARTICOLO 5

Il presente rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione ed associazione fra i prestatori di servizi raggruppati, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione e degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

ARTICOLO 6

Il presente negozio di mandato è gratuito ed irrevocabile ed è accettato dalla Mandataria; la revoca del mandato, anche per giusta causa, non ha effetto nei confronti del "Comune di Firenze".

Letto, approvato e sottoscritto.

- F.to: Enzo Fontana
 - " Giovanni Paolo Bartolozzi
 - " Marco Corridori
 - " Michele Fagnani
 - " Federico Del Gaia
 - " Alessio Diegoli
- N. 29.225 di repertorio

REPUBBLICA ITALIANA

Certifico io sottoscritta Dott.Giovanna Basile, notaio in Firenze, iscritta al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, che:

non in proprio ma in rappresentanza dell'associazione professionale: Fabbricanove dell'arch. Enzo Fontana e dell'arch. Giovanni Bartolozzi, con sede in Firenze, via del Campofiore n.22, partita Iva 05630580487; quali unici associati della stessa; CORRIDORI Marco, nato a constituto della stessa;

Ing. FAGNANI Michele, nato a Fireball Model and the dominical and the second and

DEL GAIA Federico, nato a della dell

della cui identità personale sono certa, hanno sottoscritto in mia presenza l'atto che precede, di cui ho dato lettura alle parti, in fine e a margine dei fogli intermedi, alle ore dieci e minuti trenta.

In Firenze, via Fra' Giovanni Angelico n. 52, nel mio studio il sedici giugno duemilaventidue.

F.to: DTT.GIOVANNA BASILE NOTAIO

N. 29.232 di repertorio

N. 15.982 di raccolta

REPUBBLICA ITALIANA

Certifico io sottoscritta Dott.Giovanna Basile, notaio in Firenze, iscritta al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, che:

DIEGOLI Alessio, nato a Firenze il 26 settembre 1970, domiciliato per la carica ove appresso, non in proprio ma in rappresentanza della società

CMA S.R.L., con unico socio, con sede in Bagno a Ripoli, via Meucci n.17, iscrizione al Registro Imprese di Firenze numero 04798620482, capitale sociale euro 10.400 (diecimilaquattrocento) interamente versato, nella sua qualità di amministratore unico a questo atto autorizzato giusta il vigente statuto sociale;

della cui identità personale sono certa, ha sottoscritto in mia presenza l'atto che precede, di cui ho dato lettura alle parti, in fine e a margine dei fogli intermedi, alle ore dodici e minuti trenta.

In Firenze, via Fra' Giovanni Angelico n. 52, nel mio studio il diciassette giugno duemilaventidue.

F.to: DOTT.GIOVANNA BASILE NOTAIO

Certifico io sottoscritta Dottoressa Giovanna Basile Notaio in Firenze iscritta nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale su supporto analogico conservato nella mia raccolta. Firenze, 29 giugno 2022